



STATUTO DELLA FONDAZIONE SANTA LUCIA IRCCS

Art. 1 – Su iniziativa del “Centro Residenziale Clinica Santa Lucia S.r.l.” è costituita la “FONDAZIONE SANTA LUCIA”.

Art. 2 – La Fondazione Santa Lucia ha sede in Roma, Via Ardeatina n. 306. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire altrove succursali, agenzie, rappresentanze, sezioni distaccate e di sopprimerle.

Art. 3 – La Fondazione che non ha scopo di lucro e che in nessun caso può distribuire avanzi di gestione si prefigge:

- di operare, in armonia alle normative vigenti, nel settore della rieducazione funzionale delle malattie conseguenti a lesioni del Sistema Nervoso Centrale e di altri apparati tramite presidi sanitari ospedalieri ed extraospedalieri, laboratori di ricerca, centri di studio;
- di perseguire finalità di ricerca nel campo biomedico e in quello della organizzazione e gestione dei servizi sanitari insieme con prestazioni di ricovero e cura;
- di fornire agli organi ed enti del SSN e ad analoghe istituzioni europee il supporto tecnico ed operativo per l’esercizio delle loro funzioni e per il perseguimento dei piani sanitari nazionali ed europei in materia di ricerca sanitaria nonché di formazione continua del personale. La attività scientifica è diretta a sviluppare le conoscenze nel settore specifico delle neuroscienze, del recupero di funzioni e della sanità pubblica. In particolare sulla base di una stretta connessione tra ricerca di laboratorio e ricerca clinica verranno assicurati:
 - a) il rapido trasferimento dei risultati alla pratica assistenziale;
 - b) la validazione scientifica di metodologie diagnostiche e terapeutiche;
 - c) la formulazione e diffusione di protocolli diagnostici e terapeutici;
 - d) la formazione di personale specializzato per l’assistenza e la ricerca;
 - e) la diffusione dell’informazione e dell’educazione sanitaria.

Art. 4 – Al fine di conseguire nel modo più qualificato i suddetti scopi e finalità la Fondazione collaborerà con Istituzioni Scientifiche ed Enti specializzati nazionali ed internazionali, mettendo a disposizione le proprie strutture funzionali. Per il raggiungimento degli scopi statutari la Fondazione provvederà oltretutto con i proventi derivanti dal proprio patrimonio e dalle attività istituzionali anche con i mezzi derivanti da eventuali contributi per la ricerca scientifica e da prestazioni ad enti e privati.

Art. 5 – Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni conferiti dal “CENTRO RESIDENZIALE CLINICA SANTA LUCIA S.r.l.” descritti nell’elenco allegato all’atto costitutivo. Esso potrà essere aumentato sia dai successivi conferimenti acquisiti a qualsivoglia titolo sia con legati, eredità, erogazioni da parte di Enti pubblici e privati.

Art. 6 – Sono organi della Fondazione: a) il Presidente; b) il Consiglio di Amministrazione; c) il Direttore Generale; d) il Comitato Tecnico Scientifico; e) la Commissione per la Ricerca Scientifica; f) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 7 – Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, convoca almeno ogni sei mesi il Consiglio di Amministrazione e determina le materie da sottoporre all’esame e alle deliberazioni del Consiglio stesso. In caso di sostituzione del Presidente, il Consiglio di Amministrazione designerà il

nuovo Presidente.

Art. 8 – Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre membri, compreso il Presidente, che restano in carica a tempo indeterminato. I membri che cessano dalla carica per morte o dimissioni vengono sostituiti dagli altri membri in carica per cooptazione a voti di maggioranza. Il Consiglio di Amministrazione è dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Viene convocato di regola ogni sei mesi e comunque almeno una volta l'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario per l'approvazione del bilancio. Delle riunioni verrà redatto formale verbale in apposito registro dal segretario che verrà nominato dal Consiglio di Amministrazione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voto. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei membri.

Art. 9 – Il Direttore Generale viene nominato dal Consiglio di Amministrazione. Tutti i poteri di gestione ordinaria sono attribuiti al Direttore Generale.

Art. 10 – Il Comitato Tecnico Scientifico ha funzione consultiva generale in ordine all'attività di ricerca scientifica della Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione con apposito regolamento ne determina la composizione e le attribuzioni.

Art. 11 – Nell'ambito delle finalità della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina una Commissione per la valutazione, la programmazione e la verifica degli aspetti economico-finanziari dell'attività di ricerca scientifica. Essa è composta dai seguenti membri: a) Presidente del Consiglio di Amministrazione; b) due membri del Consiglio di Amministrazione; c) Presidente del Collegio dei Revisori; d) Direttore Scientifico; e) due esperti in programmazione sanitaria; f) due rappresentanti del Ministero della Sanità, dei ruoli dirigenziali dello stesso Ministero; g) un rappresentante di ciascuna Regione dove hanno sede i presidi dell'Istituto. Le designazioni dei membri di cui alle lettere f) e g) vengono rimesse alla discrezionalità del Ministero della Sanità e delle competenti Regioni. Le funzioni di Segretario della Commissione sono espletate dal Direttore Generale dell'Istituto. La Commissione esprime pareri relativamente a tutti gli aspetti economico-finanziari dell'attività di ricerca scientifica oltre a svolgere una funzione consultiva e propositiva generale per l'attività di ricerca scientifica. Inoltre per il miglior funzionamento della Fondazione il Consiglio di Amministrazione potrà nominare Commissioni, Comitati ed istituire Centri di Ricerca, anche su argomenti scientifici determinandone la composizione, le attribuzioni nonché le modalità di funzionamento e di durata.

Art. 12 – Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita le funzioni di controllo della gestione contabile e amministrativa della Fondazione. I componenti debbono essere iscritti nell'apposito albo professionale. È composto di tre membri, uno con funzioni di Presidente. I Revisori sono nominati dal Consiglio di Amministrazione e durano in carica tre esercizi.

Art. 13 – L'esercizio finanziario ha inizio con l'anno solare. Il bilancio consuntivo deve essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione non oltre sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario corrispondente.

Art. 14 – La durata della Fondazione è a tempo indeterminato.

Art. 15 – La Fondazione sarà operante dopo che avrà acquistato la personalità giuridica ai sensi dell'art. 12 del Codice Civile.

Art. 16 – Se gli scopi della Fondazione non possono essere raggiunti, ovvero in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio verrà devoluto al Fondatore Centro Residenziale Clinica S. Lucia S.r.l. il quale dovrà destinare il patrimonio retrocessogli alla realizzazione di scopi analoghi a quelli già perseguiti dalla Fondazione.

Art. 17 – Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile regolanti le Fondazioni.